



PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità
U.O. Collocamento mirato

COPIA PER FASCICOLO

OGGETTO: esclusione del costituendo RTI composto da Medialabor srl (capofila e mandatario) e Energie Sociali Cooperativa sociale Onlus, Scuola Centrale di Formazione, Associazione San Gaetano (mandanti) dalla gara per l'affidamento col sistema della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016), del servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale.
CIG n. 6925084818.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Fabio Becchelli attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

Verona,

19 LUG. 2017

Il responsabile del procedimento
Fabio Becchelli

Determinazione n. 2967/17
Data di adozione 19 LUG. 2017
Data di registrazione 19/07/17

Il dirigente

visto l'articolo 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modificazioni ed integrazioni, che riforma l'assetto istituzionale dell'ente Provincia;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- l'articolo 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'attuazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e in

particolare:

- a) l'articolo 29, comma 1, in base al quale, tra l'altro sono pubblicati il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento;
- b) l'articolo 30 relativo ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- c) l'articolo 31 relativo sul ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- d) l'articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
- e) l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- f) gli articoli 35 e 36 relativi alla definizione della soglia di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici;
- g) l'articolo 60 relativo alla procedura aperta;
- h) l'articolo 76, comma 5, in base al quale le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, tra l'altro, l'esclusione agli offerenti esclusi;
- i) l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- j) l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

visti, inoltre:

- il vigente Statuto della Provincia e, in particolare, gli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli 28 e 35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
- il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e, in particolare:
 - a) l'articolo 3, sulla determinazione a trattare;
 - b) l'articolo 4, sulle modalità di scelta del contraente;
 - c) l'articolo 5, sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria;
 - d) l'articolo 16, sulla stipulazione e la forma del contratto;

preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 27 del 12 luglio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 della Provincia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, con contestuale adozione della procedura di riequilibrio ex articolo 193 del testo unico degli enti locali.
- nelle more dell'adozione del piano esecutivo di gestione definitivo conseguente all'approvazione del suddetto bilancio provinciale, per quanto riguarda l'assegnazione di attività e risorse finanziarie ai dirigenti, vige ancora il piano esecutivo di gestione provvisorio 2017 di cui alla deliberazione del Presidente della provincia n. 3 del 17 gennaio 2017 (confermativo, in via temporanea, degli obiettivi e delle attività del peg 2016, approvato con deliberazione n. 161/2016), sia pure con i limiti dell'articolo 163, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal Decreto Legislativo n. 118/2011;

vista la determinazione organizzativa n. 5 del 10 gennaio 2017, che approva l'organizzazione delle attività gestionali dell'Area Servizi alla persona e alla comunità e, in particolare, l'obiettivo 3 "Miglioramento delle opportunità di lavoro dei disabili di difficile collocazione e ordinaria amministrazione del Collocamento mirato;

premesso che :

- con determinazione n. 4929, in data 23 dicembre 2016, è stata indetta gara, ai sensi dell'articolo



36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento sotto soglia, per l'individuazione di un ente accreditato dalla Regione Veneto ai servizi al lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3), con esperienza in materia di disabilità, al quale affidare il servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore di:

a) utenti disabili iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona;

b) aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale, mediante offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio qualitativo ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del d. lgs. 50/2016;

- in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di gara, per la quale ha manifestato interesse a partecipare alla gara un costituendo RTI composto da Medialabor srl (capofila e mandatario) e Energie Sociali Cooperativa sociale Onlus, Scuola Centrale di Formazione, Associazione San Gaetano (mandanti);
- come risulta dal verbale di gara in data 12 giugno 2017, protocollo n. 50971, è pervenuta un'unica offerta, da parte del RTI sopraindicato;
- a seguito dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione della gara in oggetto, è stato acquisito, in data 20 giugno 2017, il verbale del RUP dott. Fabio Becchelli, con il quale si constata che il mandante del costituendo RTI, Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus, c.f. 03784010237, diversamente da quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara, non risulta in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999;
- con comunicazione in data 20 giugno 2017, protocollo n. 56378, si è chiesto riscontro ai componenti del costituendo RTI rispetto a quanto emerso, informando che tale carenza dei requisiti di ordine generale del mandante in parola risulta produttiva di effetti nei confronti dell'intero costituendo RTI poiché, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016, la modifica soggettiva della compagine del raggruppamento, non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- con comunicazione in data 21 giugno 2017, protocollo n. 54012, è pervenuta memoria scritta circa i fatti emersi da parte della rappresentante legale di Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus;
- in data 22 giugno 2017 si è svolto un incontro tra la rappresentante legale di Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus Chiara Castellani, il referente della Cooperativa Stefano Bortolani, il consulente del lavoro Marco Savoia e il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alla Comunità dott. Luigi Oliveri, nel corso del quale non è emerso alcun elemento utile a superare l'inadempienza alla L. 68/1999 ed è stata comunicata la non condivisibilità delle motivazioni contenute nella memoria prodotta da Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus;

circa i motivi che non consentono di condividere la tesi prospettata da Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus, va innanzitutto premesso che:

- a) dalla documentazione agli atti dell'ufficio risulta che Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus abbia trasmesso il prospetto informativo disabili, dichiarandosi soggetto sottoposto alla L. 68/99 con una quota d'obbligo pari a un lavoratore disabile già in occasione della presentazione del primo prospetto informativo disabili trasmesso, aggiornato alla data del 31/12/2013. In occasione della presentazione del medesimo prospetto informativo veniva in esso indicato, altresì, che la quota d'obbligo pari ad un lavoratore disabile era assolta attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore disabile, nominativamente indicato. In occasione della presentazione del prospetto informativo aggiornato alla data del 31/12/2014 e 31/12/2015, veniva compilato il prospetto informativo dichiarandosi, di nuovo, sottoposta all'obbligo con una quota



d'obbligo pari a un lavoratore disabile. In occasione dell'invio di tali prospetti informativi non veniva più indicato il lavoratore disabile in forza per effetto della cessazione del rapporto di lavoro in essere e veniva, invece, compilato il campo note del prospetto informativo con l'indicazione "L'azienda chiederà l'attivazione di una convenzione";

- b) successivamente all'invio del prospetto informativo aggiornato al 31/12/2015 non è pervenuta nessuna ulteriore comunicazione in merito all'obbligo assuntivo di disabili da parte di Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus. Per effetto della previsione di cui all'art. 9, comma 6, della L. 68/1999¹ la successiva assenza di qualsiasi altra comunicazione ha l'effetto di ritenere confermato il contenuto dell'ultimo prospetto trasmesso, per il quale era stata dichiarata la situazione di scopertura.

Rilevato che da ciò emerge :

- che la stessa Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus, almeno fino al 12/05/2016, data di invio dell'ultimo prospetto informativo, si è ritenuta soggetto all'obbligo riconoscendo in capo a sé l'obbligo di assunzione di un disabile²;
- che qualora, successivamente a tale data, Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus avesse ritenuto di non trovarsi più nella situazione di cui all'ultimo prospetto informativo avrebbe dovuto comunicare i cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Se, da un lato, è indubbio che le cooperative, quelle sociali in particolar modo, godano di un regime di particolare favore da parte del legislatore sotto vari punti di vista, compreso quello dell'adempimento agli obblighi di cui alla L. 68/99. Sono, infatti, esclusi dalla base di computo di tutte le cooperative i soci mentre, per le cooperative sociali, altresì:


- a) poiché rientranti, ai sensi della L. 460/1997, tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, trova applicazione l'art. 3, comma 3 della L. 68/1999. Pertanto, la quota di riserva delle cooperative sociali si calcola solo sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, come precisato dalla circolare MLPS n. 41/2000;
- b) non rientrano mai nella base di computo delle cooperative sociali di tipo B), anche quando rientrano tra il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, i lavoratori svantaggiati in forza alla cooperativa sociale.

Considerato che:

- tuttavia, tale regime di particolare favore per le cooperative, sociali in particolare, non ha valore assoluto e trova il suo limite naturale nel verificarsi delle condizioni previste dalla fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, della L. 68/99. Infatti, nella citata circolare n. 41/2000, il MLPS nel confermare l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, della L. 68/99 alle cooperative sociali, a proposito dell'individuazione delle attività lavorativa da considerarsi rientranti tra quelle di personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, precisa anche che «Per la valutazione delle attività lavorative da considerarsi tali, dovrà farsi ESCLUSIVO riferimento alle norme contrattuali e regolamentari applicabili». E', quindi, reso ben evidente nella circolare MLPS n. 41/2000 che solo in presenza di una espressa previsione contenuta in norme contrattuali o regolamentari applicabili, che individui le qualifiche da far rientrare tra quelle del personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, è legittimo procedere a tale sottrazione. In assenza di norme contrattuali e regolamentari applicabili che

¹ «Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.»

² Per completezza, si osserva che anche il prospetto informativo relativo alla situazione al 31/12/2016, compilato in bozza sul portale www.cliclavoroveneto.it in data 26/01/2017, ma mai inviato, riporta la medesima situazione d'obbligo e la medesima dicitura rispetto alla futura richiesta di convenzione di programma.



individuino il personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative, è esclusa l'individuazione di tali categorie con l'analogia ad altre norme non applicabili alla tipologia contrattuale proprie delle cooperative sociali.

- è, infatti, orientamento del MLPS ritenere che tutti i rapporti di lavoro che fanno capo al datore di lavoro rientrino nella base di computo, salvo le deroghe espressamente previste, escludendo l'applicazione analogica circa le fattispecie derogatorie al principio generale di cui all'art. 3 della L. 68/1999³.
- se, dunque, come scritto anche nella mail del dott. Campesato contenuta nella memoria di Energie Sociali Società Cooperativa Onlus, «il ccnl delle Cooperative sociali non riporta i suddetti criteri» l'unica conclusione che può legittimamente trarsi è di non ritenersi applicabile la fattispecie di cui all'art 3, comma 3, della L. 68/1999. Non perché essa non sia in astratto applicabile, ma perché, in concreto, la mancata indicazione di quanto richiesto da parte della normativa di settore applicabile, ne impedisce l'applicazione.
- neppure il supposto indirizzo di Confcooperative varrebbe a sanare tale lacuna nella contrattazione di settore, posto che la stessa dovrebbe trovare riscontro nel consenso anche della controparte in sede di ratifica di accordi di settore e, da solo, non può che essere una mera indicazione unilaterale priva di alcun valore giuridico. Anzi, il trascorrere di ben 17 anni dall'entrata in vigore della L. 68/99 e dalla circolare MLPS n. 41/2000 senza che in nessuno dei rinnovi contrattuali del CCNL delle cooperative sociali sia stata colmata tale lacuna può far ben ritenere che non vi sia il consenso tra le parti circa tale aspetto che non può essere colmato da una linea di indirizzo unilaterale di una delle parti.
- posta quindi la non applicabilità dell'interpretazione per analogia va ricordato, semmai, che in tema di interpretazione della legge 68/99 vale, piuttosto, in caso di dubbio interpretativo, il principio della *ratio legis*. Qualora, dunque, vi siano dubbi interpretativi debbono trovare soluzione avendo riguardo allo scopo della norma, che è quello di favorire l'inserimento al lavoro dei disabili e, pertanto, va ritenuta prevalente l'interpretazione più favorevole per i disabili e non quella, opposta, di favorire la riduzione della base di computo e quindi della quota disabili.

richiamato il d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare:


- l'art. 30 in base al quale, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
- l'art. 48 in base la quale la modifica soggettiva della compagine del raggruppamento, non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- l'art. 80, comma 5, lettera f)-bis, in base al quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- l'art. 80, comma 12, in base al quale in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità;

- l'art. 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016 circa l'escussione della cauzione;

rilevato che:

- nella documentazione di gara è stato prodotto da parte di Energie Sociali Cooperativa Sociale Onlus un modello DGUE nel quale veniva autocertificato il rispetto delle legge 68/1999 a tutela del diritto al lavoro dei disabili;

³ Si veda, a tal proposito, M.L.P.S. - Direzione generale per l'Attività Ispettiva, INTERPELLO n. 57/2009, protocollo n. 25/I/0009913 del 10/07/2009 con la quale si precisa che «ai fini della corretta applicazione della norma, non suscettibile d'interpretazione analogica in quanto derogatoria del citato art. 3».



- dalla documentazione acquisita in data 20 giugno 2017 con protocollo della piattaforma telematica di Veneto Lavoro n. VR20170002214U del 20 giugno 2017, veniva riscontrata la non corrispondenza al vero di quanto dichiarato nel modello DGUE relativamente al rispetto della L. 68/1999;

ritenuto, quindi, di dover disporre la decadenza dell'intero costituendo RTI composto da Medialabor srl (capofila e mandatario) e soci Energie Sociali Cooperativa sociale Onlus, Scuola Centrale di Formazione ed Associazione San Gaetano (mandanti), a garanzia della regolarità della procedura, non essendo possibile procedere all'affidamento e alla stipula del contratto per mancanza dei requisiti di ordine generale;

preso, altresì, atto che il costituendo RTI era l'unico partecipante alla gara per l'affidamento col sistema della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016), del servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale (CIG n. 6925084818);

determina

1. di dichiarare l'esclusione dell'intero costituendo RTI composto da Medialabor srl (capofila e mandatario), Energie Sociali Cooperativa sociale Onlus, Scuola Centrale di Formazione, Associazione San Gaetano (mandanti), dalla gara per l'affidamento col sistema della procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016), del servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale (CIG n. 6925084818), per la mancanza dei requisiti di ordine generale, circa il rispetto della L. 68/1999 in particolare, da parte di Energie Sociali Cooperativa sociale Onlus;
2. di escutere, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria costituita, a favore dell'impresa Medialabor s.r.l. per la partecipazione della gara in oggetto, con polizza fideiussoria n. FDI 240113/17 rilasciata in data 18 maggio 2017 da Banca Popolare di Sondrio, Sede centrale, per l'importo complessivo pari ad € 5.484,40;
3. di segnalare alle autorità competenti la presentazione di falsa dichiarazione nella procedure di gara e quanto da ciò emerso;
4. di dare atto che la presente procedura si conclude senza aggiudicazione per effetto dell'esclusione dell'unico offerente;
5. di comunicare all'intero costituendo RTI composto da Medialabor srl (capofila e mandatario), Energie Sociali Cooperativa sociale Onlus, Scuola Centrale di Formazione ed Associazione San Gaetano (mandanti) l'esclusione dalla procedura di gara;
6. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto e al presente provvedimento saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://portale.provincia.vr.it/trasparenza/amministrazione-trasparente> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento;



7. di rendere nuovamente disponibili le risorse impegnate ai seguenti riferimenti di bilancio:
- missione 15, missione programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, azione 2017888 (221/303), impegno n. 459/2017 per euro 200.000,00;
 - missione 15, missione programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, azione 2017888 (221/303), impegno n. 132/2018 per euro 134.548,40;
- dando atto che trattasi di fondi correlati utilizzati conformemente a quanto la legge prescrive.

Dott. Luigi Oliveri

